

Al Comando Regionale Lombardia
del Corpo Forestale dello Stato

Ai Coordinamenti Provinciali e
Distrettuali del C.F.S.

Al Centro Operativo Regionale del
Corpo Forestale dello Stato - Sala
Operativa di Curno (Bg)

Al Dipartimento della Protezione Civile

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Comunità Montane

Agli Enti Gestori dei Consorzi di Parco
e delle Riserve Naturali

All' Ente Regionale Servizi Agricoltura
e Foreste (ERSAF)

Alle Sedi Territoriali Regionali - Giunta
Regionale

Alle Prefetture

Alle Questure

Al Presidio Militare

Al Comando Brigata Carabinieri

Alla Direzione Regionale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Ispettorato Generale del
Corpo Forestale dello Stato

All'Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) - Milano

Alla Direzione Generale Agricoltura
Regione Lombardia

Alla Direzione Generale Qualità
dell'Ambiente
Regione Lombardia

L O R O S E D I

trasmessa solo via fax

OGGETTO: comunicazione di grave pericolo per gli incendi boschivi; attuazione della legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 27/2004.

Nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi, in attuazione con quanto previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi e dalla legge regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, si dispone che a partire **dal 15 marzo 2006** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Nei territori boscati, su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, è pertanto vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producono braci o faville e compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo di incendio.

Le operazioni citate sono consentite, nel rispetto delle leggi vigenti, solo in occasione di precipitazioni.

Le Autorità militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del C.F.S..

Per l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della legge n. 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" le aree considerate sono quelle individuate nel Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Lombardia (d.g.r. n. 7/15534 del 12.12.2003) nella parte "Analisi del rischio - livello aree di base", rappresentate alla cartografia n. 19 del citato Piano, per le **classi di rischio n. 2 e n. 3**.

Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente lo stato di pericolosità a tutti i comuni di competenza; saranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblico lo stato di pericolosità attraverso i mezzi di informazione.

Andranno inoltre mobilitate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Cordiali saluti.

Massimo Buscemi